



**Corte d'Appello di Catanzaro**  
**Sezione Prima Civile-Minori**

La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio così composta:

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) Dott. Antonella Eugenia Rizzo | Presidente                   |
| 2) Dott. Antonio Rizzuti         | Consigliere-Relatore         |
| 3) Dott. Beatrice Magaro'        | Consigliere                  |
| 4) Dott. Giovanni Arcuri         | Consigliere onorario esperto |
| 5) Dott. Antonella Renda         | Consigliere onorario esperto |

nel procedimento iscritto al n. 1274/21 R.G.V.G.;

Ha pronunciato il presente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 27.12.21, \_\_\_\_\_ proponeva reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale dei Minori in data 26.11.21, con cui veniva disposto: *Dichiara \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ decaduto dalla potestà genitoriale sul figlio minore \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_; Affida il minore alla zia materna \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con ogni facoltà ed esercizio della responsabilità genitoriale, autorizza incontri e contatti con la madre secondo modalità da determinarsi a cura della zia affidataria e che conservino al minore piena serenità e con il padre solo in ambito osservato e protetto presso il competente Servizio Sociale e secondo modalità da questo determinati, incarica il Servizio Sociale di uno stretto monitoraggio sulla complessiva situazione del minore con invio di relazioni periodiche a questo Tribunale.*

Deduceva la reclamante l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento impugnato, sulla scorta del rilievo che non sussistessero i presupposti per la declaratoria di decadenza, per mancato e/o adeguato bilanciamento tra la condotta potenzialmente lesiva ed il superiore interesse del minore alla bigenitorialità, nonché in considerazione della mancata audizione del minore, del mancato completamento dell'istruttoria in ordine all'audizione di tutti i componenti del nucleo familiare materno/paterno al fine dell'individuazione del parente affidatario. \_\_\_\_\_ sollevava, altresì in via preliminare, eccezione di nullità del provvedimento per mancata nomina del curatore speciale del minore.



Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiarare la nullità ex art. 354 comma 1 c.p.c. del decreto cronologico n. 3276/2021 del 26.11.2021, reso dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro all'esito del procedimento n. 144/2021 V.G., in quanto ai sensi dell'art. 336, commi 1 e 4 il TM di Catanzaro non ha provveduto a nominare al minore:

un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2 c.p.c., nel merito, in riforma del provvedimento impugnato: 1) Revocare il decreto definitivo cronologico n. 3276/2021 del 26.11.2021, reso dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, all'esito del procedimento n. 144/2021 V.G., notificato in data 17.12.2021, con il quale è stata dichiarata la decadenza del Sig. [redacted] dalla Responsabilità genitoriale nei confronti del minore [redacted] nato a [redacted] il [redacted]; 2) Revocare l'affidamento del minore alla zia materna [redacted] nata a [redacted] il [redacted] con ogni facoltà ed esercizio di responsabilità genitoriale e disporre l'affidamento del minore al genitore Sig. [redacted] od in subordine ai nonni paterni; 3) Revocare l'ordine degli incontri con il padre solo in ambito osservato e protetto presso il competente Servizio Sociale e secondo le modalità da questo determinate e ripristinare la modalità di incontri liberi tra il Sig. [redacted] ed il figlio.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] le quali contestavano le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del reclamo di cui deducevano l'infondatezza e l'inammissibilità.

L'eccezione di nullità sollevata da parte resistente è fondata e merita di trovare accoglimento.

Invero, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, *nei procedimenti riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della potestà genitoriale, l'art.336 comma quarto, così come modificato dall'art.37 comma 3 L.149/01, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art.78, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto di interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che nell'ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art.354 primo comma c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio. Ad avviso della Suprema Corte, nei cd. giudizi di potestà la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per*



*contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la rieiezione) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività (cfr. in termini Cass.Civ. 5256/18; posizione di recente ribadita anche da Cass. Civ. 8627/21).*

Nella sentenza predetta la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della potestà genitoriale incide su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale (Cass. N.22633/16 e 12650/15).

La stessa Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002 ha chiarito che dalla novità introdotta dall'art.37 3° comma della legge 149/01 (che ha aggiunto all'art.336 un quarto comma, il quale stabilisce che per i provvedimenti di cui ai commi precedenti ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e 333 i genitori e i difensori sono assistiti da un difensore), si evince che i minori rivestono la qualità di parti del procedimento ed, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia e parteciparvi così come i genitori, ed ha aggiunto che la necessità di contraddittorio sia assicurata anche nei confronti del minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., può trarsi dall'art 12, 2° comma della Convenzione sui diritti del fanciullo.

L'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con la legge 176 del 1991 e dotata pertanto di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante di un organo appropriato.

La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato nella sentenza citata che *una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne discende come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art.354 c.p.c.*

Anche nella recente ordinanza 40490 del 16/12/21, al Suprema Corte ha chiarito che *nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a*



*designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.*

Nel caso di specie, in cui il giudizio ha avuto origine da una richiesta del PM del 24.02.21, il quale espressamente chiedeva di *"rispristinare la forma assistita degli incontri del minore con il padre, procedendo, in caso di accertata persistenza della conflittualità genitoriale con effetti negativi sul minore che andranno debitamente istruiti nell'attualità, a valutare la definitiva decadenza genitoriale, emergendo dalla relazione in atti una evidente incapacità di entrambe le figure adulte di riferimento di modulare il loro intervento in direzione tutelante per il minore a discapito delle rigorose prescrizioni adottate con il provvedimento conclusivo della richiamata procedura"*

Non risulta che nel caso di specie il Tribunale abbia proceduto alla nomina di un curatore speciale, dovendo, pertanto, essere dichiarata la nullità del procedimento con rimessione degli atti al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore previa nomina di un curatore speciale.

Ricorrono giusti motivi, trattandosi di questioni interpretative, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul procedimento n.1274/21:

Dichiara la nullità del procedimento di prime cure, con rimessione degli atti al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore previa nomina di un curatore speciale.

Spese compensate.

Decreto immediatamente esecutivo

Manda alla cancelleria per gli adempimenti, compresa la comunicazione al P.G. , ai Genitori, alla zia Affidataria e al Servizio sociale territorialmente competente.

Così' deciso nella Camera di Consiglio del 21.02.22

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Magaro'

Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo

